



COMUNE di MAIERA'

(Prov. di COSENZA)

Via Ortoglie, 1 – 87020 MAIERA' – Tel. 0985/889102 – Fax 0985/889155

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 13 Del 07/03/2024

N° 75 Registro Generale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2017
LIQUIDAZIONE A SALDO.

L'anno duemilaventiquattro giorno sette del mese di Marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Richiamato il decreto del Sindaco relativo alla nomina conferita alla sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 che prescrive l'attribuzione ai Dirigenti degli Enti della gestione amministrativa, contabile e tecnica, mediante utilizzo di risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art.184 comma 3 del d.lgs. n.267/2000 che prevede l'atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile dell'ufficio o servizio;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.184 che prevedono la liquidazione delle spese sulla base dei documenti che dimostrino il diritto del creditore, nonché la determinazione certa e liquida della somma da pagare;

Visto l'art. 97 e l'art.108 del D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art.184 comma 3 del d.lgs. n.267/2000 che prevede l'atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile dell'ufficio o servizio;

Considerato che secondo la prescrizione normativa di cui all'art.151 del D.Lgs n.267/2000 i Responsabili di Uffici e Servizi adottano impegni di spesa che diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Vista la legge 23.12.1993 n.559; Visto il Decreto Ministero Interno 13.7.1995; Visto il D.L. 30.6.1995 n.267;

Visto il DPR 4.12.1997 n.465;

Preso atto che detta normativa ha regolamentato e definito le procedure per il riparto, la liquidazione ed il versamento dei diritti di segreteria;

Dato Atto che la normativa sopra richiamata trova integrale applicazione fino al 24-06-2014 e che, diversamente, il quadro normativo de qua risulta essere parzialmente modificato, a seguito di intervenute novelle legislative per come di seguito: per effetto dell'art. 10 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, così come modificato con la legge di conversione 11/08/2014 n° 114, recante: "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria il quale testualmente recita:

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, N.21/SEZAUT/2015/QMIG

Adunanza del 4 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C. Più precisamente la Corte ha così motivato: "Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento sopra richiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito competa esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.). Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione"

Dato Atto che tale interpretazione della Corte da subito non ha convinto gli interpreti e gli operatori del diritto;

Di recente la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 75/2016 depositata in data 7/04/2016, pronunciando su un caso relativo ai segretari comunali in servizio nella Regione Trentino Alto Adige, ha affermato in un passaggio della sentenza "... al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito... omissis" lasciando così emergere che la corretta interpretazione della norma di cui al citato co. 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014 va nella giusta direzione di comprendere nel novero di coloro che hanno diritto a percepire i diritti di rogito non solo i segretari iscritti in fascia C) dell'Albo bensì anche i segretari che prestano servizio in Comuni privi di dirigenti sebbene iscritti in fascia B) e A)".

Ancor più di recente sono state emesse le prime sentenze in merito, in senso favorevole ai segretari comunali ed in particolare la Sentenza n. 1539/2016 pubblicata il 18/05/2016 RG n. 2684/2016, che ha seguito le seguenti argomentazioni :

La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 l.n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale.

La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti. La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali. La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria.

Ritiene il Tribunale di Milano che " Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica. Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali. La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente. Invero, quantomeno allo stato e permanendo la situazione di organico di cui si è detto più sopra, la dott.ssa proprio perché opera in Comuni privi di dirigenti rientra in una delle categorie contemplate dalla norma di cui al citato art. 10, comma 2 bis. Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorchè venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale. In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno. Per tale ed unica ragione, va, allo stato, riconosciuto il diritto della dott.ssa ai diritti di segreteria e, conseguentemente, il Comune convenuto deve provvedere al pagamento di quanto accantonato. Nonostante la soccombenza, si ritiene, alla luce anche delle ragioni sottese alla determinazione, di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce alla ricorrente il diritto, quale segretario di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione dei diritti di segreteria e, conseguentemente condanna il Comune convenuto al pagamento dei diritti accantonati. 2) compensa per intero le spese di lite tra le parti. "

Considerato che oltre la sentenza suindicata si sono succedute le altre ventuno sentenze, che tutte stabiliscono il diritto del segretario comunale di fascia A e B alla corresponsione dei diritti di rogito con la sola condizione che nell'ente ove il segretario presta servizio non siano presenti dirigenti, di seguito elencate:

- Tribunale di Milano n. 1539/2016 e n. 2561/2016;
- Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016;

- Tribunale di Taranto n. 3269/2016;
- Tribunale di Bergamo n. 762/2016 che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari operanti in enti privi di dirigenti;
- Tribunale di Brescia n. 1486 del 25-11-2016;
- Tribunale di Verona n. 23 del 26-01-2017;
- Tribunale di Brescia n. 75/2017;
- Tribunale di Monza n. 46/2017;
- Tribunale di Potenza n. 411/2017, con condanna alle spese per il Comune;
- Tribunale di Bergamo n. 33 del 18-01-2017 che risulta essere l'unica contraria a che i segretari comunali di fascia A e B abbiano titolo a percepire i diritti di rogito, ma a tal proposito vi è da dire che con successiva sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 47 del 18-05-2017 che ha accolto l'appello avverso la sopra citata sentenza del Tribunale accertando il diritto del segretario comunale non di fascia C, ma operante in ente privo di dirigenti, ad avere diritto alla corresponsione dei diritti di rogito, provvedendo anche alla condanna alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio a carico del Comune ed in favore del segretario appellante;
- Tribunale di Milano n. 1386 del 26-06-2017;
- Tribunale di Pordenone n. 77 e n. 78 del 18-07-2017;
- Tribunale di Sassari n. 507 del 09-08-2017;
- Tribunale di Parma n. 250 del 26-10-2017 che afferma anche che l'Irap sugli importi dovuti è a carico delle amministrazioni e condanna l'ente al pagamento delle spese di giudizio;
- Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 08-11-2017;
- Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13-11-2017 che si è pronunciata anche sugli oneri riflessi a carico dell'Ente;
- Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14-11-2017;
- Tribunale di Milano n. 2960 del 14-11-2017;
- Tribunale di Torre Annunziata n. 2465 del 29-11-2017 che fonda la propria pronuncia anche con richiamo a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 07-04-2016;
- Tribunale di Ancona n. 65 del 21-02-2018 che si pronuncia anche in ordine agli oneri riflessi da sostenersi a carico dell'Amministrazione e condanna alle spese legali il Comune;
- Adunanza Plenaria Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia delibera n. 15 del 19-03-2018, a seguito di richiesta di revisione della Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia circa la liquidabilità dei diritti anche in assenza di sentenza di condanna al pagamento;

Dato Atto che tutte le sentenze sopra elencate, con le precisazioni e le particolarità sopra riportate tutte affermano il diritto del segretario di fascia A e B a percepire i diritti di rogito, indipendentemente dal Comune ove prestano servizio, con la sola condizione che presso l'Ente non vi siano dirigenti in servizio;

CONSIDERATO che nel Comune di Maierà non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale Morabito Carlo Antonio – di fascia B - ha diritto a percepire i diritti di rogito fino a un quinto del trattamento economico annuo;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie n. 18/2018 sui Diritti di rogito che ha sancito il cambio di interpretazione sulla spettanza dei diritti ai segretari di fascia A e B in enti privi di dirigenti ed infatti la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: " in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"

Visto che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al

75 per cento e ciò fino al 24-06-2014, nel mentre dal 25-06-2014 e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;
Vista la Deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: "Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale."

Considerato che dunque, in base alla novella legislativa, il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento;

Ritenuto pertanto doveroso uniformarsi a tale orientamento giurisprudenziale e, pertanto, procedere alla liquidazione dei diritti di rogito al segretario, secondo la normativa previgente fino al 24-06-2014 e quella attualmente vigente a decorrere dal 25-06-2014 relativamente ai contratti rogati da tale ultima data;

Richiamata la deliberazione n° 27 del 26 marzo 2012 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sardegna che stabilisce gli oneri riflessi siano a carico del datore di lavoro e dallo stesso sopportati ed esclude qualsiasi applicazione analogica con i compensi corrisposti alle avvocature comunali ed ai rup degli uffici tecnici in quanto per tali fattispecie vi è normativa (art. 1, comma 208 della legge n. 266/2005, art. 92 D. L./gs. n. 163/2006 e art. 1 comma 207 della legge n. 266/2005) che non possono trovare applicazione per i diritti di rogito, stante l'assenza di previsione normativa e per l'Irap, sempre relativamente alla possibilità di escludere l'onere a carico dell'Ente – datore di lavoro, osta la previsione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 335 del 08-08-1995 che esclude possa essere posto a carico dei segretari comunali detta imposta sulle liquidazioni dei diritti di rogito;

Dato Atto che la sopra citata deliberazione n. 27/2012 rafforza le proprie motivazioni con richiamo a sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2009 che stabilisce la necessità di un'apposita previsione normativa per l'accollo a carico del lavoratore degli oneri riflessi che devono essere sopportati dal datore di lavoro;

Accertato, quindi, che dalle comunicazioni di cui sopra sono risultati liquidabili per questo Comune diritti di rogito per la somma di € 1077,26 per l'anno 2017, in quanto tale somma non supera il limite di 1/5 della retribuzione annuale del segretario;

Ritenuto ad oggi poter provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito per l'anno 2017 per euro 1077,03;

Dato atto che l'importo maturato e liquidabile, per l'anno di riferimento è da attribuire interamente al segretario comunale in quanto non eccede il limite di importo liquidabile, ovvero 1/5 della retribuzione annuale del segretario comunale e che ad oggi si provvede alla liquidazione della suddetta somma di € 1077,26, intera somma effettivamente riscossa;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle spettanze anche in considerazione del fatto che determinazioni di tipo diverso esporrebbero l'Ente a contenzioso che, come da consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale, esporrebbe l'Ente a lite ed anche possibile condanna alle spese di lite;

Accertato che per quanto sopra necessità provvedere ad assumere determinazione in merito l'attribuzione e la liquidazione dei diritti di rogito al segretario comunale e, precisamente, per l'anno 2017;

Dato Atto che i suddetti compensi sono somme spettanti al segretario comunale nell'anno 2018 e pertanto a tale esercizio finanziario sono da attribuire e computare;

Vista la normativa sopra richiamata;

Visto il D. L./gs. n. 267/2000;

Per i moti i tutti avanti espressi

D E T E R M I N A

1 – di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente parte dispositiva;

2 – di liquidare per l'anno 2017 le quote dei diritti di segreteria introitati dal Comune, per la somma di € 1077,26, oltre oneri riflessi, sull'intervento di bilancio n. 10101/1 – residui es. fin. 2018 – oltre oneri riflessi

3 - dispone che l'Ufficio di Ragioneria emetta i relativi mandati di pagamento a favore del Segretario Comunale Carlo Antonio Morabito con accredito in conto corrente bancario utilizzando l'Iban agli atti di questo Comune;

4 - di precisare e dare atto, ad ogni effetto di legge e di normativa vigente, che la presente liquidazione in quanto riferita ai diritti di segreteria relativi all'anno 2018 è compenso spettante e da considerare di competenza per tale annualità in quanto lo stesso segretario comunale ne aveva titolo, pur se materialmente l'effettiva liquidazione e corresponsione avviene in annualità successiva;

5 - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Gerardina CAUTERUCCIO)



Gerardina Cauteruccio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservo:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

21/03/2019



La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

Antonietta Grosso Ciponte

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
<i>587</i>	<i>25.2018</i>	<i>€ 1.258,49</i>	<i>1010101</i>		<i>2018</i>
<i>588</i>	<i>21/2/18</i>	<i>€ 218,85</i>	<i>"</i>		<i>2018</i>

PER I MANDATI DA N° 35A A N° 359 del 25/03/2019